**Media-conciliazione e negoziazione assistita**

**Comunicazione *ex* art. 4, comma 3, d.lgs n. 28/2010**

**e art. 2, l. 162/2014**

\* \* \*

Il sottoscritto **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (d’ora innanzi **cliente**), con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

dichiara di aver ricevuto prima del conferimento dell’incarico, in modo esauriente e completo, l’informativa che segue dal avvocato \_\_\_\_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), del foro di Foggia:

in adempimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 3°, del d. lgs n° 28 del 4.3.2010, ed in relazione alle pratiche curate dal sottoscritto per conto del destinatario, rende nota:

**1)** la facoltà di esperire il **procedimento di mediazione previsto dal d. lgs n° 28/2010** per il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra il cliente e controparte \_\_\_\_\_\_, avente ad oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con avvertimento che la preventiva utilizzazione del procedimento di mediazione previsto dalla indicata disposizione legislativa (ovvero, per le materie ivi indicate, i procedimenti previsti dal d. lgs n.179/2007 o dall’art. 128 *bis* del d. lgs 385/1993 e successive modificazioni) costituisce condizione di procedibilità del giudizio nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa ai diritti previsti dalla legge (quali i diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante: dalla circolazione di veicoli e natanti, dalla responsabilità medica e dalla diffamazione con il mezzo della stampa o con il mezzo della pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari);

**2)** la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

**3)** i **benefici fiscali** connessi all’utilizzo della procedura e particolarmente:

**a)** alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta, commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino alla concorrenza di 500,00 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso (art. 20 d. lgs n° 28/2010);

**b)** tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17 d. lgs. n° 28/2010);

**c)** il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17 d. lgs. n° 28/2010).

**4)** della possibilità/obbligo di ricorrere alla **convenzione di negoziazione assistita** ***ex* l. n. 162/2014**.

Foggia, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(firma cliente) (firma professionista)*

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO DELLA CONTROVERSIA** | **PROCEDURA** |
| Affitto di aziende | Mediazione |
| Autotrasporto o sub-trasporto (contratti) | Negoziazione assistita |
| Comodato | Mediazione |
| Condominio | Mediazione |
| Contratti assicurativi | Mediazione |
| Contratti bancari | Mediazione |
| Contratti finanziari | Mediazione |
| Diritti reali (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) | Mediazione |
| Divisione di beni in comunione | Mediazione |
| Domanda di pagamento a qualsiasi titolo, per somme fino a 50mila euro, salvo rientri in una delle materie per cui è prevista la mediazione | Negoziazione assistita |
| Locazione | Mediazione |
| Patti di famiglia | Mediazione |
| Risarcimento danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità | Mediazione |
| Risarcimento danno per responsabilità medica e sanitaria | Mediazione |
| Risarcimento danno per sinistri stradali e da circolazione di natanti | Negoziazione assistita |
| Successioni ereditarie | Mediazione |

**I procedimenti esenti nelle materie sottoposte a mediazione obbligatoria**

– nei procedimenti per **decreto ingiuntivo**. Per la fase di opposizione, l’esenzione vale solo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (da questo momento in avanti, quindi, se si tratta di una materia sottoposta a mediazione obbligatoria, il giudice dovrà invitare le parti a effettuare il tentativo, nel termine minimo di tre mesi, prima dell’ulteriore prosecuzione del processo);

* – nei procedimenti per **convalida di licenza o di sfratto**;
* – nei **procedimenti possessori**;
* – nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’**esecuzione forzata**;
* – nei procedimenti in **camera di consiglio**;
* – nell’**azione civile esercitata nel processo penale**.
* – nella **consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite.

**I procedimenti esenti nelle materie sottoposte a negoziazione assistita**

Per quanto attiene alle azioni per il recupero del credito, la negoziazione assistita non è obbligatoria se il creditore intende agire con **decreto ingiuntivo**.

Le nuove regole, poi, non si applicano:

* – nei procedimenti di **consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite;
* – nei procedimenti di **opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata**;
* – nei procedimenti in **camera di consiglio**;
* – nell’**azione civile** esercitata nel processo penale;
* – nei casi in cui la parte **può stare in giudizio personalmente**.